Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Giovedì, 20 agosto 1931 - Anno IX — Numero 191

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

(5810)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1281.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1931, n. 981.

Approvazione del piano regolatore della città di Roma e delle norme per la sua attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di approvare il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche relative;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e affari di culto, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati, con le modificazioni ed esclusioni indicate nell'art. 2, il piano regolatore di Roma in data 28 ottobre 1930-IX, e le norme generali e le prescrizioni tecniche relative, esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in seduta 30 maggio 1931-IX e dal Consiglio delle antichità e belle arti in seduta 1° maggio 1931-IX.

Un esemplare del piano costituito da 12 planimetrie ed uno delle norme, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Saranno escluse dal piano:

a) la parte relativa alla sistemazione delle piazze Colonna e Montecitorio, salvi gli allargamenti previsti delle strade tra Montecitorio ed il Pantheon;

b) la parte relativa alla sistemazione della zona di Castro Pretorio;

c) la parte relativa alla sistemazione di via Principe di Piemonte.

Alla comunicazione tra via Arenula e il Pantheon sarà provveduto con l'allargamento della via di Torre Argentina anzichè con quello della via dei Cestari.

I nuovi progetti che il Governatorato predisporrà per la sistemazione delle suddette zone verranno approvati nei modi stabiliti dall'art. 20 del presente decreto.

Art. 3.

Il Governatorato provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone od opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e i servizi ferroviari, saranno presi dal Governatorato preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

La sistemazione definitiva della Stazione di Roma-Termini, è subordinata agli studi ulteriori, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e non darà luogo all'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto, restando ferme al riguardo le disposizioni in vigore.

Frattanto l'Amministrazione predetta potrà prendere tutti i provvedimenti che le esigenze del traffico rendessero necessari nella attuale sede della stazione Termini.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto previo parere di una Commissione composta:

del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

di un consigliere di Stato designato dal Ministero dell'interno;

del direttore generale dell'Edilizia, viabilità e porti o di un suo delegato;

del direttore generale della Sanità o di un suo delegato;

del direttore generale delle Antichità e belle arti o di un suo delegato e di un membro del Consiglio superiore delle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

di tre membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici;

di un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle comunicazioni;

di due rappresentanti del Governatorato di Roma.

Col provvedimento che approva il piano particolareggiato di ciascuna zona sarà deciso sulle osservazioni od opposizioni eventualmente presentate.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore di edifici o di aree non destinate a strade, piazze, e spazi di uso pubblico sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

L'indennità di espropriazione delle aree destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno, considerato indipendentemente dalla sua edificabilità.

La disposizione del comma precedente non si applica alle aree comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909, le quali, secondo il piano medesimo, non erano destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico. L'indennità di espropriazione di tali aree è determinata secondo la disposizione della prima parte di questo articolo.

Art. 5.

Nella determinazione del valore venale agli effetti del precedente articolo non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano di massima o della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Art. 6.

Per la costruzione delle vie e piazze in aree non comprese nel piano regolatore del 1909, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette vie e piazze dovrà cedere gratuitamente al Governatorato il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario, fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore di metri 10.

Qualora posteriormente alla pubblicazione del presente decreto abbia alienato in tutto o in parte la porzione di terreno che avrebbe dovuto essere ceduta gratuitamente al Governatorato sarà tenuto a rimborsare il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene acquirente.

L'obbligo della cessione gratuita o del rimborso del prezzo, a termini delle precedenti disposizioni, viene meno quando della restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Art. 7.

Il Governatorato è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste dal piano regolatore edilizio e di ampliamento un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore con detrazione del valore delle aree eventualmente cedute a norma dell'articolo precedente.

La riscossione sarà fatta con le norme di cui al titolo secondo capo IV della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

È fatto salvo il contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di questo articolo.

Art. 8.

Il Governatorato di Roma è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni da indicarsi nei piani particolareggiati di esecuzione anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera, ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione delle dette zone dovrà però il Governatorato farne notifica ai proprietari degli immobili e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà (singolarmente, se proprietari dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in consorzio) secondo le norme estetiche ed edilizie che il Governatorato stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle prescrizioni del regolamento edilizio.

Art. 9.

Con la stessa procedura di cui all'art. 3 e con le stesse modalità e gli effetti dell'art. 8 il Governatorato è autorizzato ad imporre in qualsiasi momento che la costruzione o modificazione di edifici prospettanti su determinate vie o piazze segua in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica comprendente tutte le aree e gli edifici della zona.

Art. 10.

Il Governatorato di Roma è pure autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati approvati corrispondendo l'indennità fissata con i criteri di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 del presente decreto.

Il Governatorato di Roma potrà procedere alla espropriazione delle aree anche prima dell'approvazione del piano particolareggiato purchè tale approvazione avvenga entro i cinque anni successivi alla occupazione.

Art. 11.

Approvato il piano particolareggiato esecutivo di una zona, il Governatorato pubblicherà l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Governatorato, ordinerà il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito

pronuncerà l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza, da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi.

Nei trenta giorni successivi alla modificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno ricorrere ad un Collegio funzionante presso la Corte di appello di Roma, presieduto da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato, designato dal primo presidente della Corte d'appello e composto di due funzionari tecnici statali nominati dal Ministro per i lavori pubblici.

Saranno nominati nello stesso modo un presidente e due funzionari tecnici supplenti, che surrogheranno i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Il Collegio giudicherà sulla misura delle indennità da corrispondersi; le sue decisioni sono inappellabili, ma contro di esse è ammesso il ricorso per cassazione per incompetenza o per violazione della legge.

Nel caso di annullamento per violazione di legge la controversia sarà rinviata allo stesso Collegio, che dovrà conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto deciso.

Art. 12.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 13.

Qualsiasi modificazione agli edifici esistenti da effettuarsi prima dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo della zona è subordinata al rilascio di speciale permesso da parte del Governatorato che potrà negarlo quando, a suo giudizio insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere più costosa la futura attuazione del piano.

Sia nella zona centrale come in quella di ampliamento non è consentita alcuna costruzione se non quando sia stata costruita la rete stradale.

Alle opere eseguite in contravvenzione alla presente disposizione è applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori dei limiti del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso della autorità governatoriale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il piano sottoposto non sia in contrasto coi criteri di massima da essa adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'impresa lottizzatrice assuma con serie garanzie l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognature, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Governatorato e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Alle opere iniziate o compiute prima del permesso di lottizzazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 13.

Ai contravventori è comminata l'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 15.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili compresi gli atti preliminari, fatti dal Governatorato direttamente o in suo nome e conto, per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento saranno assoggettati alla sola tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso o per ogni trascrizione.

La stessa disposizione si applica per l'esproprio o l'acquisto di aree fabbricabili a termini dell'art. 10.

I mutui da contrarsi dal Governatorato per l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 16.

È concessa l'esenzione della imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte comunali e provinciali, per il periodo di venticinque anni, ai privati e ad enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che in conformità del piano regolatore imprendano nel termine di anni cinque dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo piano particolareggiato la costruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani sempre che le opere abbiano termine nel periodo di anni tre dall'inizio.

In caso di trasformazione di fabbricati l'esenzione sarà limitata alla parte effettivamente demolita e ricostruita.

L'esenzione di cui ai precedenti commi è estesa alle costruzioni iniziate dal Governatorato, direttamente o mediante concessione a privati nel termine di anni 10 dal decreto di approvazione di cui all'art. 3 del presente decreto e ultimate entro il quinquennio successivo.

Art. 17.

Nella spesa occorrente per l'attuazione del piano regolatore di cui al presente decreto, lo Stato concorrerà nella misura che sarà determinata con apposita legge.

Art. 18.

Fino a che non siano approvati i piani particolareggiati di cui all'art. 3 e in ogni caso non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, continueranno ad aver vigore il piano regolatore del 1909 e le successive varianti regolarmente approvate, per le parti di cui il Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento insindacabile, autorizzi l'esecuzione dopo aver riconosciuto su parere della Commissione prevista dall'articolo suddetto che non si discostano dal piano regolatore approvato col presente decreto.

Le espropriazioni saranno regolate dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 19.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di venticinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 20.

Il Governo del Re ha la facoltà di approvare con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto le modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento ed alle norme generali e prescrizioni tecniche che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Le norme che potranno occorrere per il funzionamento del Collegio previsto nell'art. 11 e per la procedura da seguire davanti al medesimo saranno date con decreto Reale.

Art. 21.

Nel valutare le indennità delle espropriazioni che eseguiscono le Amministrazioni dello Stato per le quali sia stato

già pubblicato l'elenco dei beni da espropriarsi, non si tiene conto del maggior valore che fosse conseguenza dell'approvazione del piano di massima o dell'esecuzione anche parziale di opere del piano regolatore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento affinchè sia convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 46. — MANCINI.

Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

Art. 1.

I proprietari degli immobili compresi entro i confini generali del piano regolatore edilizio e di ampliamento nel fare nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le disposizioni generali relative alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione del piano regolatore.

Dovranno, inoltre, i proprietari suindicati osservare le disposizioni particolari dei vigenti regolamenti governatoriali, edilizio e di igiene, e quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione governatoriale.

Art. 2.

Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) fronti non maggiori di m. 28 elevabili a m. 38 se con ritiri parziali non inferiori a metri quattro;

b) altezza massima di m. 19 comprendente non più di tre piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo;

c) distacco del fabbricato di almeno m. 5,70 da ogni confine interno;

d) soluzione architettonica di tutti i prospetti.

Potranno essere consentite delle sopraelevazioni parziali per una superficie non superiore ai due terzi di quella coperta.

Art. 3.

Nelle zone destinate a villini le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie, con distacco dal filo stradale e dai confini non inferiore a m. 4. Dovranno essere composte di non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo, e non potranno coprire una superficie maggiore di mq. 100 più un quinto della superficie totale dell'area sulla quale sorgono.

Potrà essere permessa qualche parziale sopraelevazione quando questa contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per uno spazio non superiore ai due terzi della superficie coperta.

Le costruzioni dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere circondate da spazio coltivato a giardino, nel quale sarà normalmente permesso di costruire locali accessori e di servizio, costituiti dal solo piano terreno e in giusto rapporto di proporzioni con le misure del fabbricato principale e dell'area riservata a giardino.

Ogni villino non potrà avere una superficie coperta minore di mq. 130.

Art. 4.

Nelle zone destinate a villini signorili dovranno essere osservate le disposizioni dell'articolo precedente; peraltro, l'area coperta non potrà superare un sesto dell'area totale ed il distacco della costruzione, sia dalla strada, che dai confini, non dovrà essere inferiore a metri sei.

Ogni villino non potrà avere una superficie coperta minore di mq. 250, esclusi gli accessori.

Art. 5.

Nelle zone destinate a ville signorili l'area coperta non potrà superare un quindicesimo dell'area totale ed il fabbricato dovrà avere distacchi dalla strada e dai confini delle proprietà adiacenti non minori della sua altezza.

Art. 6.

Nelle zone destinate a parco privato sarà consentita la costruzione a condizione che i fabbricati abbiano carattere di lusso, siano isolati ed abbiano una superficie, indipendentemente da quella occupata per costruzioni accessorie, non superiore ad un ventesimo dell'area totale annessa, con rispetto delle alberature esistenti e delle esigenze ambientali e panoramiche.

Art. 7.

Nelle zone di rispetto è di massima vietata qualsiasi costruzione.

Art. 8.

Nelle zone per costruzioni intensive dovranno essere osservate le disposizioni che il Governatorato ritenga di sancire nel regolamento generale edilizio circa la superficie dei cortili ed i distacchi interposti fra i fabbricati ed a confine di questi.

Art. 9.

Nelle zone destinate ad edificazione di casette a schiera, potrà consentirsi la costruzione di aggruppamenti di non meno sei alloggi popolari, composti in massima di due piani, oltre il seminterrato.

Il rilascio della licenza di costruzione per ogni edificio sarà subordinato alla preventiva approvazione da parte del Governatorato del progetto dell'intero raggruppamento da stabilirsi con criterio unitario, d'accordo fra i vari proprietari delle aree del raggruppamento stesso. Qualora tra i proprietari delle aree non sia possibile raggiungere l'accordo il Governatorato avrà diritto di subordinare la licenza di costruzione all'esecuzione di un progetto compilato a sua cura.

Art. 10.

Nelle zone destinate a orti-giardino sarà vietata qualunque costruzione che non sia riconosciuta indispensabile per provvedere ai bisogni della coltivazione.

Art. 11.

Nelle zone industriali potrà essere permessa la costruzione di case ad uso di civile abitazione, solo quando ne sia fatta richiesta da proprietari di stabilimenti già sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitare.

Art. 12.

Il vincolo di rifacimento dei prospetti tracciato nel piano importa l'obbligo per i proprietari, in caso di modificazioni al fabbricato, di variare i prospetti stessi secondo un progetto da approvarsi dal Governatorato.

Il Governatorato avrà facoltà di intimare ai proprietari soggetti al vincolo dianzi accennato di procedere al rifacimento entro un termine stabilito, corrispondendo loro in tal caso un contributo pari al presumibile costo dell'opera decurtato della somma corrispondente all'eventuale aumento di valore che dall'esecuzione di essa deriverà al fabbricato.

In caso di rifiuto, il Governatorato avrà facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio corrispondendo una indennità fissata con le norme di cui all'art. 3, primo comma, della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

DI CROLLALANZA.

Numero di pubblicazione 1282.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 969.

Autorizzazione alla Regia scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria ad accettare una donazione.

N. 969. R. decreto 12 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria viene autorizzata ad accettare la donazione del titolo del debito pubblico consolidato 5 per cento del valore nominale di L. 4000, disposta in suo favore dalla signora Bedotto Pierina vedova Majet.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1283.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 971.

Erezione in ente morale della « Fondazione Lincoln Nodari » a favore degli orfani di guerra dei militari di truppa del Battaglione Exilles del 3° reggimento alpini.

N. 971. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Lincoln Nodari », istituita a favore degli orfani di guerra dei militari di truppa del Battaglione Exilles del 3° reggimento alpini, col capitale nominale di L. 41.100, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1931.

Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1929 che approva le norme esecutive per l'applicazione del testo unico sopra citato, ed i decreti Ministeriali 1° ottobre 1930 e 8 giugno 1931, con i quali dette norme furono modificate;

Considerata l'opportunità di apportare alcune altre varianti alle precitate norme, in attesa della emanazione del regolamento definitivo, e in previsione di qualche variante al testo unico approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, di cui sopra;

Decreta:

Al decreto Ministeriale in data 27 novembre 1929, che approva le norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante* — Nell'allegato n. 2, alla lettera *C* (Ufficiali medici) n. 1 sono aggiunte le seguenti parole: « e quello di capo servizio di Comandi complessi ».

2ª *Variante* — Nell'allegato n. 2, alla lettera *D* (Ufficiali commissari) n. 2 lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: « e quello di capo servizio di Comandi complessi ».

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

(5795)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1931.

Autorizzazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni ad esercitare l'assicurazione nel Regno nei rami cristalli e guasti alle macchine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1924, con il quale la Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami « infortuni » e « responsabilità civile »;

Vista la domanda 3 luglio 1931 presentata dalla stessa Società allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami « cristalli » e « guasti alle macchine »;

Visto lo statuto sociale;

Decreta:

La Società Reale Mutua di Assicurazioni a quota fissa, con sede sociale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami « cristalli » e « guasti alle macchine », oltre che nei rami ai quali è stata precedentemente autorizzata.

Roma, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5796)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 670 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Giacomincich, nato a Momiano (Buie) il 26 settembre 1866 e abitante a Pola, via Em. di Savoia n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli avuti dalla defunta moglie Giovanna Sponza, nati a Rovigno: Maria, il 6 giugno 1897; Marcella, il 18 luglio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4762)

N. 671 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Biagio figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Piccoli, nato a Momiano (Buie) il 3 febbraio 1885 e abitante a Pola, via B. Mussolini n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Fabretto fu Francesco e di Clara Demori, nata a Pola il 10 dicembre 1892 ed alla figlia Antonia, nata a Pola il 17 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4761)

N. 784 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Covacich Maria figlia di Pietro e di Maria Stambul, nata a Pola il 14 gennaio 1870 e abitante a Pola, via Inghilterra n. 49, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illegittimi nati a Pola: Armando, il 5 maggio 1903; Silvio, l'8 agosto 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4765)

N. 30 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tumpich Antonio di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Terni e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Tumpich Antonio di Giuseppe e della fu Caterina Milotich, nato a Gallignana il 12 ottobre 1893 e residente a Terni, di condizione agente ferroviario, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tumpich in « Tumpici ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4645)

N. 203 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Alman Giovanni fu Adalberto;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Alman Ettore del fu Adalberto e della fu Vincenza Pilat, nato a Pisino il 17 novembre 1894 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Alman in « Almani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Caterina Luxich fu Biagio e di Maria Bogovich, nata a Pisino il 18 novembre 1892; ed ai figli nati a Pisino: Alma, il 31 luglio 1920; Ettore, l'11 febbraio 1923; nonchè alla sorella Rosa, nata a Pisino il 27 ottobre 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4691)

N. 105 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tomich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomich Emerico, figlio del fu Giorgio e di Antonia Cuizza, nato a Pola il 24 luglio 1875 e abitante a Pola, via Medolino, 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tomi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Samsa fu Francesco e di Antonia Sakrajscek, nata a Pola il 20 settembre 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4821)

N. 172 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zudetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Zudetich Francesca ved. di Giovanni, figlia del fu Giovanni Mison e di Caterina Corazza, nata a Pisino il 14 aprile 1881 e abitante a Pola, via Kandler, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zudetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Visignano l'8 settembre 1907.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4829)

N. 25 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Urzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Urzan Antonio, figlio di Antonio e della fu Maria Sincovich, nato a Sorbar (Buie) l'8 ottobre 1880 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Orzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Marussich di Giorgio e di Maria Marussich, nata a Sorbar il 14 maggio 1885 ed ai figli nati a Sorbar: Vittorio, il 16 gennaio 1913; Antonio, il 5 febbraio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4823)

N. 26 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Urzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Urzan Giacomo, figlio di Antonio e di Maria Sincovich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 23 marzo 1884 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Orzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita San di Giovanni e fu Maria Sanicich, nata a Sorbar il 10 maggio 1896 ed ai figli nati a Sorbar: Pietro, il 20 settembre 1919; Maria-Teresa, il 15 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4824)

N. 69 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Volovich Natale fu Martino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Velovich Natale fu Martino e di Maria Valcovich, nato a Pola il 24 dicembre 1880 e residente a Pola, via Badoglio 73, di condizione muratore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Velovich in « Volani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Luigia Gratz fu Antonia, nata a Fiume il 29 aprile 1884 ed ai figli: Waly, nata a Pola il 27 marzo 1911; Walter-Renato, nato a Vienna il 29 gennaio 1917; Claudio, nato a Pola il 14 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4826)

N. 63 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Verbich Francesco fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto

Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Verbich Francesco fu Giovanni e della fu Antonia Lubiana, nato a Visinada il 5 aprile 1891 e residente a Visinada, di condizione ferroviere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Verbich in « Verdi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giuseppina Valenta fu Giuseppe e fu Angela Sabaz, nata a Visinada il 22 agosto 1891; ed ai figli nati a Visinada: Bruna, il 21 ottobre 1912; Giovanni-Francesco, il 7 gennaio 1915; Giuseppe, il 9 ottobre 1919; Italo, il 16 settembre 1921; nonchè al fratello Angelo-Giuseppe, nato a Visinada il 24 maggio 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4827)

N. 16 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Vidulich Maria fu Venanzio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Vidulich Maria del fu Venanzio e della fu Antonia-Gabriella Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 20 dicembre 1865 e residente a Lussinpiccolo, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidulich in « Viduli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla sorella Adele, nata a Lussinpiccolo il 18 settembre 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4328)

N. 291 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Furlanich Enrica in Damiani figlia del fu Giovanni e di Lucia Picinich, nata a Pola il 25 novembre 1897 e abitante a Pola, piazza Foro n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Nuova iscrizione nell'Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica.

Nell'Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica (Ispettorato di commissariato) va aggiunta la seguente:

Società anonima Fossati, via Lamarmora n. 15, Milano, per fornitura di: Indumenti di volo ed affini: caschi di cuoio impellicciati (Gruppo casermaggio, n. 12).

(5804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale « Regina ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 14 luglio 1931-IX, n. 172, la ditta Fratelli Nesossi e C. è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Regina » l'acqua minerale artificiale preparata nello stabilimento sito in Milano, via Cola Montano, 22.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie uguali per forma, colore, capacità, alle comuni bottiglie per acque minerali, chiuse con tappo meccanico.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 191×117, inquadrate da un bordo di colore oro dello spessore di 3 mm. L'etichetta è divisa orizzontalmente in diversi spazi. Lo spazio superiore (25 mm.) a fondo chiaro porta scritto a grossi caratteri bleu il nome dell'acqua « Regina ». Gli spazi sottostanti sono tutti a fondo verde chiaro. In uno vi è la dicitura « Acqua minerale artificiale - dissetante - digestiva - alcalina - litiosa » nel successivo vi sono elencate alcune particolarità terapeutiche dell'acqua (catarri gastrici e vescicali). La sezione seguente presenta centralmente uno stemma gentilizio con fregi in oro attraversato dalla scritta « Salus suprema lex ». Lateralmente allo

stemma vi sono due rettangoli (64×35) di cui quello a sinistra porta i risultati dell'analisi chimica, quello di destra il reperto batteriologico seguito da considerazioni relative alla potabilità dell'acqua. L'ultimo porta scritto il nome e lo stabilimento di produzione dell'acqua. Lungo i due lati dell'etichetta destro e sinistro e per tutta l'altezza della medesima sono delimitati due spazi verticali larghi mm. 7 ½ a fondo bianco. In quello di sinistra è impressa la parola « Depositata », in quello di destra sono impressi gli estremi del decreto di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(5805)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale « Ambrosia ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 14 luglio 1931, n. 171, la ditta Fratelli Marziale è autorizzata a mettere in vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Ambrosia » l'acqua minerale artificiale preparata nello stabilimento sito in Galliate, via Duca degli Abruzzi.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie analoghe per forma, colore e capacità alle comuni bottiglie per acqua minerale.

Le bottiglie sono munite di chiusura a tappo meccanico, protette con cappuccio di carta pergamenata.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 136×183 limitate da una inquadratura a righe nere sottili. L'etichetta si presenta orizzantalmente divisa in due parti. La superiore (alta mm. 32) è a fondo chiaro e porta impresso unicamente il nome dell'acqua « Ambrosia » a grossi caratteri rosso-bianchi bordati in nero. La parte inferiore, a fondo azzurro chiaro presenta in alto a caratteri neri la dicitura « Acqua minerale artificiale - digestiva - diuretica - anticatarrale ». Nel centro è disegnata una figura allegorica costituita da due fanciulle che versano acqua da due anfore in una vasca. A sinistra della stessa figura vi sono i risultati dell'analisi chimica. A destra i risultati dell'analisi batteriologica, alcune osservazioni relative alla sua purezza, e il nome della ditta e la sede dello stabilimento di produzione. Lungo il bordo inferiore, fuori quadro, sono trascritti gli estremi del decreto di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(5806)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale « Calligaris ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 8 agosto 1931-IX, n. 173, la ditta Calligaris è autorizzata a mettere in libera vendita sotto il nome di « Acqua minerale artificiale Calligaris » l'acqua minerale artificiale preparata nello stabilimento sito in La Spezia, Corso Cavour n. 19.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie uguali per forma, capacità e colore alle comuni bottiglie di acqua minerale, chiuse con tappo a corona o con tappo meccanico rivestito di cappuccio di carta.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 258×149, le quali sono delimitate da un triplice bordo rispettivamente rosso-bianco-verde.

L'etichetta è divisa in tre sezioni verticali di cui la centrale (122×124) porta uno spazio elittico bordato di rosso e verde a fondo rosso, ove a caratteri bianchi è impresso il nome dell'acqua « Calligaris ». Superiormente a caratteri rossi ben evidenti vi è la scritta « Acqua Minerale Artificiale » (artificiale a caratteri 8 ½ mm.). Nella parte inferiore è indicata la sede dello stabilimento di produzione dell'acqua, il sistema di sterilizzazione dell'acqua ed a caratteri verdi le proprietà dell'acqua (igienica - dissetante - digestiva). Più sotto a grossi caratteri bianchi su fondo rosso vi è la dicitura « Ottima acqua da tavola ». Nella sezione sinistra (58×124 mm.) vengono riportati il risultato dell'analisi batteriologica e gli estremi del decreto di autorizzazione. Nella sezione destra (58×124 mm.) è riportato il risultato dell'analisi chimica; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(5807)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 17 luglio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Hassan Tahsin bey, console della Repubblica Turca a Trieste.

(5801)

In data 17 luglio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Noel Patrick Cowan, console di Gran Bretagna in Tripoli, con giurisdizione sulla Tripolitania e Cirenaica.

(5802)

In data 29 luglio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Domingos de Oliveira Alves, console generale del Brasile in Napoli.

(5803)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 112.

La signora Gastaldi Cesarina detta Rina fu Luigi in Bargilli Augusto, domiciliata a Pisa, elettivamente presso l'avvocato Vito Ardito, con atto 28 febbraio 1931 ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Bonfiglioli Gualtiero, addetto alla pretura di Cecina, il sig. Bargilli Augusto Luigi detto Nello, domiciliato a Pisa e residente a Cecina (Villa Ladronaia), a consegnare entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati del consolidato 3,50 % n. 581.611 di L. 364 e n. 757.404 di L. 1050 intestati rispettivamente a Gastaldi Virginia-Rosina-Cesarina e Gastaldi Cesarina fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Leve Maria vedova Gastaldi indebitamente ritenuti dal detto sig. Bargilli Augusto Luigi.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dalla signora Gastaldi Cesarina-Virginia-Rosina-Maria-Luigia fu Luigi.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1658)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 24 marzo 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Ceccarelli Antonio fu Vincenzo, di Pesaro, per conto della Congregazione di carità di Fano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 165 Prestito del Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 3 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Donato Giov. Battista fu Giuseppe, per conto del comune di Marcedusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 400 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5645)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	218657	Fabbriceria di Salvarano in Quattro Castella (Reggio Emilia) .. L.	24.50
»	262749	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Salvarano, comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) . . . . »	7 —
»	24406	Chiesa Parrocchiale di Villa Seta (Reggio Emilia) amministrata dalla propria Fabbriceria . . . . »	10.50
3.50 % Cat. A	4075 Assegno provvisorio	Chiesa Parrocchiale di S. Odorico di Sacile (Udine) . . . »	1.17
Cons. 5 %	367219	Picci Attilio fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Brambilla Anna fu Emilio, vedova Picci, domiciliata in Como . »	625 —
3.50 %	563412 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Giovannini Marianna fu Francesco, moglie di Sala Giovanni, domiciliata in Brisino (Novara) . . . » per l'usufrutto: Peter Maria di Antonio, vedova di De Giovannini Francesco, domiciliata in Brisino (Novara).	7 —
Cons. 5 %	361981	Casillo Cataldo fu Salvatore, domiciliato in Rocca Romana (Caserta) . . . . »	45 —
»	338110	Intestata come la precedente . . . . »	65 —
»	425284	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	158774	Chiantore Rosa e Maddalena fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della loro madre Angela Catellino, domiciliata in Torino. »	73.50
Cons. 5 %	377933	Pastore Pasquale di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Brescia . . . . »	705 —
»	290158	Origoni Annetta fu Silvio, minore sotto la p. p. della madre Piva Giulia fu Bernardo, vedova Origoni, moglie in seconde nozze di Baroni Romualdo, domiciliato in Torno (Como) . »	405 —
»	18135 Littorio	Bruzzone Maria fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Zandrino Teresa fu Giuseppe, vedova Bruzzone, domiciliata in Genova S. Quirico . . . . »	145 —
3.50 %	179062 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghiorzo Angela di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata in Teviggio frazione di Varese Ligure (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Ghiorzo Giacomo di Pietro, domiciliato in Teviggio e per esso a Paganini Domenico di Lorenzo, domiciliato in Teviggio, durante la vita del signor Ghiorzo Giacomo di Pietro in dipendenza della cessione fatta con atto 5 febbraio 1903 . . . . »	42 —
Cons. 5 %	148136	Abbate Salvatore di Libero, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Cassino (Caserta) . . . . »	15 —
»	483739	Inglese Angelina fu Rosario, minore sotto la tutela di Maffeo Pasquale, domiciliato in Napoli . . . . »	580 —
»	320464 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fondi Giuseppe fu Enrico, domiciliato in Rocca di Papa (Roma) . . . . » per la proprietà: Fondi Enrico fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	180 —
»	320465 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Tito fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	180 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	320466 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Ulisse fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	180 —
»	320467 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Maria fu Salvatore, nubile, domiciliata in Rocca di Papa (Roma)	180 —
»	320468 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Annina fu Salvatore, moglie di Lucatelli Pietro, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	180 —
»	320469 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Gatta Rufina fu Vincenzo, vedova di Fondi Salvatore, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	50 —
»	321917 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	65 —
»	321918 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Enrico fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321919 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Tito fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321920 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Ulisse fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321921 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Maria fu Salvatore, nubile, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321922 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Annina fu Salvatore, moglie di Lucatelli Pietro, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	323000	Airaldi Gastaldi Carolina fu Pietro, domiciliata in Torino - ipotecata . . . . »	5.000 —
»	120319	Cassarà Giovanni di Antonino, domiciliato in Partinico (Palermo) ipotecata . . . . »	140 —
3.50 %	24835	Amministrazione ed Altare del Rosario in Boccaleone in Argenta (Ferrara) . . . . »	35 —
Cons. 5 %	403727	Chiesa Parrocchiale di Boccaleone, frazione di Argenta (Ferrara) . . . . »	50 —
3.50 %	599797 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Miano Giuseppe e Lino fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Mondello Francesca fu Tommaso, vedova Miano, domiciliata in Messina . . . . . » per l'usufrutto: Mondello Francesca fu Tommaso, vedova Miano, domiciliata in Messina.	7 —
»	599798 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Miano Lino fu Vincenzo, minore ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	7 —
3 %	168 Creditori legali delle Provincie napoletane	Apollonio Renata fu Federico, moglie di Russi Francesco-Paolo di Giuseppe Emanuele, domiciliata in Napoli . . . . »	398.50
Cons. 5 %	105828	Bertolotti Gemma fu Umberto, minore sotto la p. p. della madre Cerruti Mary fu Antonio, vedova di Bertolotti Umberto, domiciliato in Intra (Novara) . . . . »	550 —

Roma, 31 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1610)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2a pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	519582 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sola Ada fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Salomone Angela fu Michele, ved. di Cesare Sola, domic. in Torino . . . . L. per l'usufrutto: Salomone Angela fu Michele, ved. di Sola Cesare, domic. in Torino.	80,50
Cons. 5 %	360647	Opera Cardinal Ferrari in Milano - vincolata . . . . . »	250 —
3.50 %	484053	Confraternita del Rosario in Candigliano, comune di Urbania (Pesaro) . . . . »	45,50
»	250134 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ottolenghi Salvatore di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Torino . ; . . . . . . » per l'usufrutto: Sacerdote Orsolina fu Salomon moglie di Ottolenghi Cesare.	196 —
Cons. 5 % (P° L°)	18142	Congregazione di carità di Solaro (Milano) . . . . . . »	20 —
»	21963	Intestata come la precedente . . . . . . »	25 —
Cons. 5 %	77678 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carena Franco fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre Conti Maria di Cesare, ved. di Carena Attilio, domic. in Milano . . . . » per l'usufrutto: Conti Maria di Cesare, ved. di Carena Attilio, domic. in Milano.	250 —
3.50 %	160362	Comune di Zafferana Etnea (Catania) . . . . »	94,50
Cons. 5 % (P. C.)	33683 Polizza combattenti	Lobello Potito fu Giuseppe, domic. in Ascoli Satriano (Foggia) »	20 —
Debito comuni di Sicilia 5 %	6467	Cannizzaro Pietro di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Palermo . . . . »	93 73
3.00 %	749466	Giordanino Guglielmo e Pierino fu Domenico, minori sotto la tutela di Divisello Severino fu Giovanni, domic. in Busca (Cuneo) . . . . »	693 —
»	272442	Cerutti Maddalena di Luigi, nubile, domic. in Torino - vincolata »	2.590 —
»	354609	Cerutti Maddalena fu Luigi, moglie di Vigliardi Paterio, domic. in Torino . . . . »	574 —
»	712784	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	255,50
»	711435	Vigliardi Paterio fu Felice, domic. in Torino - vincolata. . . »	724,50
»	47500	Congrega di S. Domenico ed Addolorata di Taranto in Terra d'Otranto rappresentata dal Priore pro-tempore . . . . »	14 —
»	54511	Congrega di S. Domenico di Taranto, rappresentata dal Priore pro-tempore . . . . »	3,50
Cons. 5 % (P° L°)	43060	Congrega di Maria SS. dell'Addolorata e S. Domenico di Taranto »	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	119164 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bonello Enrichetta fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Richieri Giustina di Giovanni, ved. di Bonello Lorenzo, domic. in Vado Ligure (Genova) . . . . L. per l'usufrutto: Richieri Giustina di Giovanni, ved. di Bonello Lorenzo, domic. in Vado Ligure.	25 —
»	119165 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bonello Antonio fu Lorenzo, minore ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	25 —
3.50 %	121513	Pesante Angela-Maddalena fu Girolamo, nubile, domic. in San Remo (Porto Maurizio) . . . . »	350 —
»	248755 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cocco-Alberti Erminio-Ettore fu Antonio, domic. in Cagliari . . . . » per l'usufrutto: Alberti Pasqualina fu Luigi, ved. di Cocco Antonio.	87,50
Cons. 4.50 %	43414	Ospedale Raggi in Borgo Fornari frazione del comune di Ronco Scrivia (Genova) amministrato dalla Congregazione di carità del Comune stesso . . . . »	45 —
Cons. 5 %	320528	Ravasio Cesarino di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Parre (Bergamo) . . . . »	650 —

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4071)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorsi a posti di cancelliere di gruppo B.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 860;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;

Determina:

Art. 1.

Sono aperti due concorsi per esami, il primo a 10 posti di cancelliere di IV classe (grado 10°) ed il secondo a 18 posti di cancelliere di V classe (grado 11°) di gruppo *B* per il servizio delle Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, giusta quanto dispone l'art. 9 — secondo capoverso — della legge 2 giugno 1927, n. 860. I posti di cancelliere di IV classe sono, a termini della disposizione stessa, riservati a funzionari dell'Amministrazione dello Stato del gruppo *B* di grado pari o superiore al 10°.

Le domande scritte e sottoscritte di proprio pugno dagli aspiranti su carta da bollo di L. 5, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre i 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle domande stesse dovranno altresì essere specificate le lingue estere, oltre la francese, nelle quali il candidato intende di essere esaminato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Alle domande degli aspiranti in servizio dello Stato, che prendono parte al concorso a cancelliere di IV classe, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato dal quale risulti l'attuale posizione di carriera e di ruolo nell'Amministrazione alla quale appartiene il candidato;

2° copia autentica dell'atto di nascita;

3° certificato od altro documento rilasciato dalla competente autorità militare dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4° certificato di un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma del medico militare deve essere legalizzata dalla superiore autorità militare;

5° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

6° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1 e 4 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

Alle istanze degli aspiranti al concorso a cancelliere di V classe estranei all'Amministrazione degli affari esteri, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi);

2° copia autentica, pure legalizzata, dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30;

3° certificato od altro documento dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma (originale o copia autentica) di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma (originale o copia autentica) di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

8° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

9° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzione di cancelliere, dovranno dirigere la loro domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite del capo dell'ufficio al quale sono addetti, accompagnandola con i seguenti documenti:

1° dichiarazione del capo dell'ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

2° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;

4° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato;

5° certificato di un medico di fiducia dell'ufficio, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragione di guerra;

6° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

7° tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

Art. 4.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 5.

Gli esami dei concorsi anzidetti saranno scritti.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre e verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea (dal Trattato di Vienna 1815 ai nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° organizzazione e leggi fondamentali dello Stato Fascista;

4° ordinamento e funzionamento degli uffici dell'Amministrazione pubblica in genere e degli archivi in ispecie, con particolare riguardo agli uffici del Ministero degli affari esteri;

5° nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico e privato). Principî generali di contabilità generale dello Stato. Compilazione di prospetti statistici.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in altre lingue estere, oltre la francese.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di sottoporre candidati che abbiano riportato l'idoneità negli scritti ad un esperimento orale sulle materie di cui sopra.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 7.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, valgono le norme del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GRANDI.

(5809)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso bandito per posti gratuiti presso l'Istituto Dame Inglesi di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il bando di concorso a posti gratuiti negli Istituti femminili di educazione in data 13 giugno 1931;

Considerato che nell'Istituto Dame Inglesi di Vicenza si sono resi vacanti altri due posti oltre quello messo già a concorso;

Decreta:

Il decreto 13 giugno 1931 è rettificato nel senso che i posti gratuiti vacanti nell'Istituto Dame Inglesi di Vicenza sono tre e che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al relativo concorso è prorogato al 30 agosto 1931-IX.

Roma, addì 8 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5823)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.